

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1970

relativa alla fissazione dell'importo massimo restituzione per la prima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 772/70

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(70/277/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che in conformità del regolamento (CEE) n. 772/70 della Commissione, del 28 aprile 1970, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco destinato all'esportazione e detenuto dall'organismo d'intervento francese ⁽³⁾, detto organismo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione dell'8 ottobre 1969 che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante aggiudicazione da parte degli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, allorquando le condizioni di gara non prevedono alcun importo massimo per la restituzione, quest'ultimo, dopo esame delle offerte ricevute, è fissato per l'aggiudicazione in causa, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del

regolamento n. 1009/67/CEE, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio ; che in base a tali criteri, per la prima gara parziale, è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che il Comitato di gestione per lo zucchero non ha espresso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la prima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 772/70, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 14,20 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1970.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 29. 4. 1970, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.